

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto 2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.	Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto 2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione.